

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DELL'11 SETTEMBRE 2009, N. 35208: la responsabilità del custode nell'ipotesi di violazione dei sigilli.

«Ha affermato questa Corte che, con l'apposizione dei sigilli, si attua una custodia meramente simbolica mediante la quale si manifesta la volontà dello Stato di assicurare cose, mobili o immobili, contro ogni atto di disposizione di persone non autorizzate.

Pertanto, il fatto costitutivo del reato di cui all'art. 349 cod. pen. consiste in qualsiasi atto che renda vana la predetta volontà e di esso risponde, "da solo o in concorso con altri, il custode giudiziario della cosa sottoposta a sequestro, il quale [ha] il dovere giuridico di impedire che il fatto si verific[hi]. In tal caso si verte in ipotesi di responsabilità personale diretta, non oggettiva, e incombe sul custode l'onere della prova dell' eventuale caso fortuito o di forza maggiore, quali cause impeditive dell'esercizio del dovere di vigilanza e custodia" [Cassazione Sezione III n. 2989/2000, Capogna, RV 215768].

Ne consegue che, qualora sia riscontrata la violazione di sigilli, senza che il custode abbia avvertito dell'accaduto l'autorità, è lecito ritenere che detta violazione sia opera dello stesso custode, da solo o in concorso con altri, tranne che lo stesso dimostri di non essere stato in grado di avere conoscenza del fatto per caso fortuito o per forza maggiore. ».



Registro generale n. 18115/2009

Udienza pubblica 09.07.2009

Sentenza n. 1817

35208/09

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Terza Sezione Penale

composta dagli Ill.mi Signori:

- dott. Pierluigi Onorato
1. dott. Alfredo Teresi
2. dott. Alfredo Maria Lombardi
3. dott. Margherita Marmo
4. dott. Maria Silvia Sensini

Presidente
Consigliere rel.
Consigliere
Consigliere
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da **Gabrielli Elisa**, nata a Roma il 21.11.1970, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 19.11.2008 che ha confermato la condanna alla pena della reclusione e della multa inflittale nel giudizio di primo grado per il reato di cui all'art. 349 cod. pen.;

1

Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;

Sentito il PM nella persona del PG, dott. Angelo Di Popolo che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

osserva

Con sentenza 19.11.2008 la Corte d'Appello di Roma confermava la condanna alla pena della reclusione e della multa inflitta nel giudizio di primo grado a Gabrielli Elisa quale colpevole di avere violato i sigilli apposti dall'AG su un immobile abusivo, del quale era stata nominata custode, sottoposto a sequestro preventivo.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputata denunciando violazione dell'art. 511 c.p.p. per essere stata affermata la responsabilità sulla base del verbale di sequestro senza l'esame dei verbalizzanti.

Inoltre il verbale dell'8.11.2001 non era "propriamente di sequestro come quello redatto il 31.10.2001, ma di contestazione della violazione di cui all'art. 349 c.p. per cui necessariamente gli operanti sarebbero dovuti essere sentiti prima dell'utilizzabilità del verbale stesso a carico dell'imputato".



Denunciava la stessa ricorrente violazione degli art. 349, 350 cod. pen e 27 cost.; mancanza e manifesta illogicità della motivazione sull'affermazione di responsabilità per difetto dell'elemento psicologico del reato, essendo irrilevante che essa fosse stata nominata custode dell'immobile e che avesse presentato domanda in sanatoria.

Chiedeva l'annullamento della sentenza.

Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.

L'eccezione procedurale non ha alcun fondamento giuridico avendo questa Corte affermato che "l'utilizzabilità del verbale di sequestro non è subordinata al previo esame dei verbalizzanti: la subordinazione della lettura (e, quindi, dell'utilizzabilità) al compimento di determinati esami è prevista dai commi secondo e terzo dell'art. 511 c.p.p. solo per i verbali di dichiarazioni e delle relazioni peritali; per il verbale di sequestro ha vigore, invece, il comma primo dello stesso art. 511, in base al quale la lettura degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento è consentita indipendentemente da qualsiasi previo adempimento. Infatti, poiché il sequestro rientra nella categoria degli atti irripetibili in quanto tipico atto ~~di sequestro~~ a sorpresa, il relativo verbale può essere inserito nel fascicolo dibattimentale ai sensi dell'art. 431 cod. proc. pen. ed essere utilizzato quale fonte di prova a norma del citato art. 511 comma primo" [Cassazione n. 3593/1996. Cirelli, RV.204954]; "I verbali degli atti irripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria devono essere acquisiti al fascicolo del dibattimento e ne deve esser data lettura ai sensi dell'art. 511 cod. proc. pen.; essi tuttavia costituiscono elemento di prova solo con riferimento all'attività irripetibile svolta e ai provvedimenti adottati, ma non per quanto attiene alle ragioni che determinarono la polizia giudiziaria a compiere l'atto" [Cassazione Sezione VI n. 07045/1996; PM in proc. Deiana, RV. 205443].

Alla stregua di tali principi il suddetto verbale di sequestro del manufatto abusivo costituisce, valido elemento di prova sulla situazione di fatto riscontrata al momento del primo sopralluogo e al vincolo su esso apposto, mentre il secondo verbale dimostra l'intervenuta prosecuzione dei lavori abusivi.

E' stato accertato, in fatto, alla stregua del verbale di sequestro in data 31.10.2001, redatto dalla Polizia municipale, e dal relativo fascicolo fotografico, quale fosse lo stato del manufatto abusivo sottoposto a sequestro e affidato alla custodia dell'imputata, e che in data 8.11.2001 è intervenuta prosecuzione dei lavori.

Ha affermato questa Corte [RV. 166001] che, con l'apposizione dei sigilli, si attua una custodia meramente simbolica mediante la quale si manifesta la volontà dello Stato di assicurare cose, mobili o immobili, contro ogni atto di disposizione di persone non autorizzate.

Pertanto, il fatto costitutivo del reato di cui all'art. 349 cod. pen. consiste in qualsiasi atto che renda vana la predetta volontà e di esso risponde, "da solo o in concorso con altri, il custode giudiziario della cosa sottoposta a sequestro, il quale [ha] il dovere giuridico di impedire che il fatto si verific[hi]. In tal caso si verte in ipotesi di responsabilità personale diretta, non oggettiva, e incombe sul custode l'onere della prova degli eventuali caso fortuito o forza maggiore, quali cause impeditive dell'esercizio del dovere di vigilanza e custodia" [Cassazione Sezione III. n. 2989/2000, Capogna, RV. 215768].

Ne consegue che, qualora sia riscontrata la violazione di sigilli, senza che il custode abbia avvertito dell'accaduto l'autorità, è lecito ritenere che detta violazione sia opera dello stesso custode, da solo o in concorso con altri, tranne che lo stesso dimostri di ^{non} essere stato in grado di avere conoscenza del fatto per caso fortuito o per forza maggiore.



Non può, quindi, essere censurata la sentenza impugnata che ha ritenuto, alla stregua di dati obiettivi, la sussistenza del reato *de quo* [che "si perfeziona con qualsiasi condotta idonea a eludere l'obbligo d'immodificabilità del bene, pur in assenza di sigilli o segni esteriori dell' avvenuto sequestro, sempre che si tratti di soggetto comunque edotto del vincolo posto sul bene" (Cassazione Sezione III n. 37570/2002; RV. 222557)] essendo emerso che l'imputata, pur in presenza dei sigilli e pur consapevole di non essere in possesso di titolo autorizzativo, ha violato il divieto di assoluta intangibilità della cosa.

La manifesta infondatezza del ricorso comporta l'onere delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende di una somma che va equitativamente fissata in €. 1.000.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di €. 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 9.07.2009.

il consigliere attuario

il presidente

3

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 11 SET. 2009
il FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(dott.)

